



*Il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti*

VISTA la legge 17 maggio 1999, n° 144 che, in coerenza con gli indirizzi del Programma di azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, ha istituito all'articolo 32 il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

VISTO l'articolo 20 del decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 Agosto 2013, n. 98 relativo alla riprogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale per lo sviluppo e messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2016, n. 481 con cui è stata ripartita tra le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano la somma di euro 12.348.426,00 per il cofinanziamento del costo della progettazione e della realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;

VISTO il successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 dicembre 2018, n. 553 con cui è stata ripartita tra le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano l'ulteriore somma di euro 4.117.498,76 per un ampliamento dei programmi di interventi di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 481, utilizzando le procedure già in atto, al fine di ridurre i tempi e conseguire anche economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che gli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata delle amministrazioni territoriali e locali, sui cui ambiti di competenza ricadono i precisi compiti ed attività amministrative;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto 24 dicembre 2018, n. 553 le Regioni e le Province autonome devono presentare, entro 150 giorni dalla piena esecutività del decreto medesimo, la deliberazione della Giunta regionale/provinciale approvativa del programma degli interventi, contenente la documentazione descrittiva e riepilogativa degli interventi da cofinanziare;

VISTO che con nota prot. n. RU. 911 dell'11 febbraio 2019 la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che in data 21 gennaio 2019, il decreto 24 dicembre 2018, n. 553 era stato registrato dalla Corte dei conti assumendo, pertanto, la piena esecutività;

CONSIDERATO che per effetto del precedente limite temporale, il termine di presentazione del programma di interventi di cui al citato comma 1 dell'articolo 6 del decreto 24 dicembre 2018, n. 553, scade in data 11 luglio 2019;

VISTO l'ordine del giorno prot. n. 19/125/CR6b/C4 del 3 luglio 2019, con la quale la Conferenza delle Regioni e le Province autonome ha evidenziato la necessità di prorogare il predetto termine al 30 novembre 2019, al fine di poter disporre di un maggior periodo per l'espletamento da parte delle Regioni/Province autonome delle attività selettive del programma di interventi da realizzare;

CONSIDERATA la rilevanza degli interventi finanziati, in quanto concernono la sicurezza della circolazione ciclistica e pedonale;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di differimento del termine non sussistendo cause ostative o interessi confliggenti tra gli enti beneficiari;

DECRETA

ART. 1

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 24 dicembre 2018, n. 553 è differito al 30 novembre 2019.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.


IL MINISTRO